

Allegato1)

STATUTO

dell'"ASSOCIAZIONE SVILUPPO E RELAZIONE.

Art. 1 - Denominazione e sede: é costituita, ai sensi del codice civile, una Associazione sotto la denominazione " SVILUPPO E RELAZIONE - ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA" (di seguito anche l' "Associazione"). L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. E' fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da eventuali attività commerciali accessorie od altre forme di finanziamento, per gli scopi istituzionali.

Art. 2 - Finalità: Sviluppo e Relazione è una Associazione di psicologi e psicoterapeuti uniti dalla comune intenzione di portare i servizi della psicologia verso le persone e contribuire a sviluppare le relazioni necessarie per collegare la psicologia alle esigenze della Società.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come finalità:

“Sviluppare la competenza e la cultura psicologico clinica e psicoterapeutica e di promuoverne la fruibilità nei diversi contesti di relazione”.

Per il raggiungimento di tale finalità l'Associazione si attiverà per realizzare i seguenti obiettivi operativi:

1. promuovere tutte le iniziative tese a facilitare la crescita scientifica, culturale e professionale degli iscritti all'Associazione e quelle tese a favorire l'aggiornamento e la formazione continua di quanti operino in campo psicologico ed in settori ad esso correlati.
2. creare uno spazio fisico, psicologico e relazionale di ascolto e accoglienza, attraverso l'affitto o l'acquisto di immobili idonei a tale scopo, all'interno del quale le conoscenze e gli strumenti della psicologia e della psicoterapia siano fruibili e accessibili a tutti;

3. realizzare e promuovere eventi scientifici e culturali quali convegni, seminari, incontri ecc. volti alla promozione della fruibilità della competenza e della cultura psicologico clinica e psicoterapeutica;
4. assicurare una adeguata pubblicizzazione dell'Associazione sul web ed all'interno di università, scuole, associazioni, luoghi di aggregazione formali ed informali, nonché ovunque consentito dalla legge, si ritenga necessario, al fine di raggiungere un'utenza diversificata;
5. collaborare con le diverse istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con i singoli professionisti presenti sul territorio nel rispetto dei valori e dei progetti di cui ogni soggetto è promotore;
6. promuovere il confronto e il dialogo tra psicoterapeuti di diversa formazione e la diffusione dei principi della psicologia nella comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché all'interno della Società;
7. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di articoli e testi di ogni genere e di pubblicazioni periodiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di editoria;
8. stilare protocolli di intesa e convenzioni con enti pubblici e privati, con ordini professionali e altri soggetti significativi per le finalità statutarie;
9. promuovere e realizzare progetti di formazione;
10. promuovere e sviluppare il benessere di tutti gli attori interessati al percorso adottivo. In particolare l'Associazione si propone di istituire percorsi di sviluppo rivolti agli individui, alle coppie, alle famiglie, ai gruppi (bambini, adolescenti e adulti), ai servizi pubblici, alla scuola, alle organizzazioni e alle istituzioni che si occupano di adozione.

11. individuare nuovi ambiti di attività psicologiche e psicoterapeutiche nella logica della sperimentazione, promuovendo incontri e progetti di ricerca volti alla conoscenza dei bisogni e della domanda del contesto;

12. rappresentare gli associati a livello politico-istituzionale nei confronti degli organi centrali della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati, di eventuali enti sopranazionali o comunitari, degli ordini professionali provinciali, regionali e nazionale, dell'ente di previdenza, anche attraverso la candidatura e la presenza di propri associati nelle sedi competenti;

13. coordinare le attività degli associati nell'ambito della finalità, degli obiettivi operativi e delle competenze dell'Associazione.

Art. 3 – Attività: L'Associazione intende realizzare la propria attività attraverso la più ampia diffusione e realizzazione della finalità e degli obiettivi operativi come sopra individuati. L'Associazione non può svolgere attività di tipo e natura diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà" ove consentiti dalle normative vigenti.

Art. 4 - Sede e durata: La sede è fissata in Bracciano, attualmente in Via Domenici, n. 30. Le modifiche della sede nell'ambito del medesimo Comune non comportano modifiche del presente Statuto. La durata dell'Associazione è indeterminata, ma l'Assemblea potrà disporre lo scioglimento della Associazione con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 5 – Soci: Può essere associato qualsiasi cittadino o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, che sia stato ammesso a farne parte secondo le norme e le procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento associativo, purché laureato in Psicologia (laurea Triennale

e/o Magistrale), psicologo, psicoterapeuta, o soggetti operanti in settori analoghi o affini, ovvero enti operanti nei predetti settori. Possono essere Soci anche gruppi di fatto che operano nel territorio. L'adesione all'Associazione é a tempo indeterminato. L'adesione, in qualità di Socio Ordinario all'Associazione comporta il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Esistono quattro tipologie di Soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;
- Soci Finanziatori;

Gli organi associativi, anno per anno, determinano le condizioni e le quote per l'ammissione alle varie categorie di associati, nonché il contributo periodico.

Art. 5.1 - Soci Fondatori:

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e coloro ai quali, per voto unanime del Consiglio Direttivo, venga attribuita tale qualifica. Si perde la qualifica di Socio Fondatore per recesso, per decadenza o per esclusione dichiarata all'unanimità dal Consiglio Direttivo (escluso il voto dell'eventuale Socio Fondatore interessato) previo accertamento del Consiglio Direttivo stesso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con gli scopi e lo spirito dell'Associazione. I Soci Fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative ma non dei contributi;

Art. 5.2 - Soci Ordinari: Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte della Associazione per svolgere le attività statutarie.

Art. 5.3 – Soci Onorario. : Sono Soci Onorari le persone che per i loro meriti e per l'attività svolta, conferiscono lustro all'Associazione. I Soci Onorari non hanno diritto di voto e non sono

tenuti al pagamento delle quote e dei contributi associativi. I Soci Onorari sono designati dalla Assemblea generale degli associati.

Art. 5.4 - Soci Finanziatori: Sono Soci Finanziatori coloro che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione senza assunzione diretta di responsabilità. I Soci Finanziatori non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Art. 6 - Modalità di adesione: Si può divenire Socio avanzando domanda scritta, corredata di adeguata motivazione, al Consiglio Direttivo. La domanda degli enti pubblici e privati e delle associazioni deve essere corredata dall'atto istituzionale che formalizza la volontà dell'aspirante Socio. Al Consiglio Direttivo spetterà il compito di analizzare le domande ed accettarle o respingerle fornendo, in questo secondo caso, la relativa motivazione.

Art. 7 – Diritti doveri e obblighi dei Soci: Tutti i Soci, eccetto gli Onorari ed i Finanziatori sono tenuti a versare una quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci. Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione in qualunque momento manifestando tale volontà in forma scritta al Consiglio Direttivo. Potrà essere escluso dalla Associazione il Socio che:

- 1) non abbia adempiuto o abbia adempiuto con negligenza agli obblighi imposti dal presente statuto o dal regolamento;
- 2) abbia subito una condanna per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa;
- 3) sia stato interdetto o inabilitato;
- 4) mantenga una condotta contraria alla legge o all'ordine pubblico; eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti della Associazione.

I Soci che pongano in essere attività che contrastano con le finalità statutarie dell'Associazione vengono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa contestazione

dell'addebito al Socio interessato, e non prima del termine di trenta giorni durante i quali il Socio può avanzare proprie controdeduzioni scritte. La riammissione potrà essere chiesta, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 7 del presente Statuto, soltanto dopo che siano cessate le cause che l'hanno determinata. Decadono automaticamente i Soci che non abbiano provveduto a versare la quota Sociale per due anni consecutivi. Il Socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio Arbitrale di cui appresso.

Art. 8 - Organi dell'Associazione: Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo nel quale vengono altresì eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. L'Associazione garantisce, attraverso la previsione dell'elettività delle cariche associative, la piena democraticità delle strutture.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci: L'organo supremo della Associazione è l'Assemblea generale dei Soci. Il diritto di voto in Assemblea spetta a tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e del contributo periodico. L'Assemblea generale dei Soci si distingue in ordinaria e straordinaria L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per:

- 1) approvare e discutere la relazione sulle attività associative, presentata dal Consiglio Direttivo;
- 2) discutere i vari argomenti secondo l'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 3) esaminare e approvare il bilancio al termine di ogni esercizio associativo ai sensi dell'art. 20 C.C. entro i termini di legge;
- 4) negli altri casi di cui all'art. 20 c.c. e quando previsto dalla legislazione vigente.

L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, quando a parere di quest'ultimo sia necessario, per le modifiche al presente Statuto, ovvero quando la proposta di convocazione venga fatta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con il

pagamento delle quote associative. L'Assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, sono obbligatorie anche per gli associati assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dovranno restare depositate presso la sede della Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art. 10 - Convocazione e deliberazioni della Assemblea: La convocazione deve essere fatta a cura del Presidente mediante posta ordinaria, telefax o e-mail inviati a ciascun Socio ed a tutti i membri dell'organo amministrativo almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo diverso in Italia purché idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci. L'Assemblea in prima convocazione si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche del presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; rimangono ferme le diverse e più elevate maggioranze previste inderogabilmente per legge. L'Assemblea in seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei partecipanti della Assemblea stessa, salvo per l'Assemblea straordinaria per la quale rimangono fermi i quorum deliberativi di cui sopra. Gli Associati possono farsi rappresentare per delega scritta, conferibile solo ad altri Associati. Nessun Associato può avere più di 5 (cinque) deleghe. Il bilancio deve restare depositato presso la Sede della Assemblea sia nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, sia dopo l'approvazione dello stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla consultazione di esso.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri da tre a cinque. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice

Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche fra i non Soci e durano in carica 3 anni, salvo revoca od altra causa di cessazione. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione della Associazione e a redigere un regolamento interno atto a facilitare lo svolgimento della vita associativa secondo i principi della collaboratività e della trasparenza.

Art. 12 - Compiti e deliberazioni del Consiglio Direttivo : L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione spetta, con i più ampi poteri, al Consiglio Direttivo che potrà nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti, scegliendoli anche tra i non associati. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione e sulla esclusione degli associati, nonché sull'importo della quota associativa e del contributo periodico a carico degli associati e relative modalità di pagamento. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 - Il Presidente: Il Presidente cura l'attività della Associazione nell'ambito delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 14 - Il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario: Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e può rappresentare l'Associazione verso terzi. Il Vicepresidente non ha alcuna autonomia in merito a questioni di natura economica e finanziaria, nè può assumere la rappresentanza legale dell'Associazione, salvo quanto previsto dal 1° comma del presente articolo ossia in caso di assenza o di impedimento del Presidente. Al Tesoriere spetta la gestione della cassa associativa: egli effettua dunque senza alcuna autonomia,

ma sempre su deliberazione del Consiglio Direttivo o della Assemblea, i pagamenti dovuti ed incassa le somme versate a qualsiasi titolo alla Associazione. Il Tesoriere è tenuto al rendiconto nei termini di legge ed ogni qualvolta l'Assemblea lo richiada. Al Segretario spetta il compito di gestire tutta l'informazione in entrata ed in uscita dall'Associazione svolgendo pertanto funzione di portavoce della Associazione. Al segretario spetta il compito operativo di gestione della segreteria della Associazione.

Art. 15 - Divieto di remunerazione della cariche: I Soci eletti a ricoprire le cariche associative non possono in nessun modo essere remunerati per la loro attività, salvo un eventuale rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle attività associative.

Art. 16 - Il Patrimonio: Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote sociali, i contributi annuali degli associati o straordinari di Soci o di altri proventi, i contributi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, di enti pubblici e privati, i contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, donazioni e lasciti testamentari, attività commerciali, poste in essere dagli associati, di natura occasionale, non concorrenziale sul mercato, marginali e connesse alle attività istituzionali dell'Associazione, i cui proventi vengono impegnati esclusivamente per le medesime attività associative; entrate derivanti da prestazioni fornite in regime di convenzione con enti pubblici e privati, finanziamenti dei Soci finanziatori. L'Associazione può possedere beni mobili e immobili e beni mobili registrati, purché vincolati ad uso istituzionale, che devono essere dettagliatamente elencati in allegato al rendiconto economico.

Art. 17 - Divieto di distribuzione di utili e degli avanzi e esercizio Sociale: All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni non lucrative di utilità Sociali (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio associativo ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 18 – Scioglimento: Lo scioglimento della Associazione è deliberata dalla Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Parimenti la richiesta della Assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento, deliberata dalla Assemblea per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità Sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di Controllo di cui all'art. 3, Comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Collegio Arbitrale: Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati nonché tra l'Associazione e Soci in relazione al rapporto associativo o all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili in arbitri, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D. LGS 17

gennaio, 2003, n. 5. La modifica o soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale associativo. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 20- Disposizione finale: Per tutto quello che non é stabilito nel presente statuto si applicano le norme del Codice civile in materia.